



**Tutela & Trasparenza**  
associazione appartenenti Polizia di Stato  
c.f. 97741340158

[www.facebook.com/tutelaetrasparenza](http://www.facebook.com/tutelaetrasparenza)  
✉ [tutelaetrasparenza@gmail.com](mailto:tutelaetrasparenza@gmail.com)



## 1 marzo 2019: il TAR Lazio certifica il **PAPOCCHIO**®

Quella del **1 marzo 2019** è senza dubbio una data da cerchiare in rosso sul calendario di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle vicende del concorso interno per 1400 vice ispettori.

Sono passati **3 anni, 2 mesi e 14 giorni** da quel 17 dicembre 2015 in cui, con la diffusione della graduatoria dei candidati ritenuti idonei alla prova scritta, abbiamo assistito a un tam-tam senza precedenti che ha attraversato gli uffici della Polizia di Stato di tutta Italia e ha portato alla costituzione di **Tutela & Trasparenza**, cui hanno fatto seguito una pioggia di istanze di accesso agli atti e un numero record di circa 600 ricorsi amministrativi.

Da allora si sono susseguiti una serie di comunicati della maggior parte delle organizzazioni sindacali, tre interrogazioni parlamentari, una delle quali a firma dell'attuale **Sottosegretario al Ministro dell'Interno On. Molteni**, diverse inchieste giornalistiche e infine le parole del Capo della Polizia che, esprimendo una condanna senza appello alla vicenda e censurando l'operato della commissione esaminatrice, definì il concorso un **#papocchio**, decidendo di istituire una commissione di verifica della correttezza della procedura concorsuale al fine di scongiurare la soccombenza dell'Amministrazione nei vari contenziosi!

Al termine di un'estenuante attesa, caratterizzata anche dal tentativo di intervento di autotutela dell'Amministrazione miseramente fallito, il **1 marzo 2019** sono arrivate le prime sentenze della Giustizia Amministrativa relativamente ad alcuni ricorsi individuali discussi dagli **Avvocati Tommaso De Fusco** e **Emanuela Mazzola**, rese a seguito della pubblica udienza del 5 febbraio u.s., che **certificano l'esistenza del #papocchio!**



Il TAR Lazio, infatti, ravvisando **eccesso di potere per manifesta illogicità, ingiustizia, irragionevolezza e disparità di trattamento**, ha **accolto 8 ricorsi** individuali di candidati esclusi dalla prova scritta per i quali la Commissione di verifica aveva rilevato un'errata applicazione dei criteri di valutazione, affermando che *"la parte ricorrente ha evidenziato una dettagliata casistica di elaborati in cui la Commissione ha attribuito la sufficienza ai compiti recanti errori formali quali quelli grammaticali e di sintassi descritti, contenenti imprecisioni, e financo gravi errori, di diritto sostanziale"* e, conseguentemente, ha ordinato una **nuova correzione degli elaborati** dei ricorrenti interessati da parte di una diversa commissione.

Alcuni passaggi delle sentenze in argomento **rafforzano le convinzioni di TUTTI i ricorrenti**, laddove lo stesso TAR Lazio, dopo aver sottolineato testualmente gli **"errori, ORRORI"** e **imprecisioni di natura sostanziale e formale** di alcuni elaborati ritenuti idonei, afferma che *"la valutazione insufficiente stride con i giudizi favorevoli espressi nei confronti di altri elaborati, allegati al ricorso dalla difesa di parte ricorrente, che si sono visti attribuire punteggi elevati pur in presenza di evidenti errori concettuali e scorrettezze grammaticali"*, introducendo il principio secondo cui **in una procedura comparativa è interesse dei ricorrenti anche chiedere l'annullamento delle valutazioni dei controinteressati:**

- *"Nei concorsi pubblici, la censura sulla disparità di trattamento deve essere ritenuta ammissibile, trattandosi di una procedura comparativa nell'ambito della quale il giudizio illegittimamente favorevole espresso nei confronti di un concorrente si riflette indirettamente a danno dell'interessato per cui, nell'ambito della procedura comparativa, ogni concorrente ha interesse ed è legittimato a contestare non solo la valutazione insufficiente espressa nei suoi confronti, ma anche le eventuali valutazioni illegittimamente sufficienti attribuite alle prove dei concorrenti. Ciò non solo e non tanto*

*al fine di provocare l'annullamento delle valutazioni favorevoli ai controinteressati, non richiesto con il ricorso, bensì allo scopo di dimostrare la inattendibilità, in un giudizio comparativo, della valutazione censurata, espressa nei propri confronti, rispetto ad altre valutazioni irragionevolmente più favorevoli”.*

E' ancora il TAR Lazio che, parlando della **violazione della regola dell'anonimato** di cui si lamentano i ricorrenti, con riferimento all'apposizione di segni e frasi sugli elaborati di candidati ritenuti idonei, afferma che essa **porterebbe al travolgimento dell'intero concorso**, salvo ravvisare carenza di interesse nei ricorrenti che non hanno chiesto l'annullamento della procedura concorsuale:

- *“in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse della terza censura proposta con il ricorso introduttivo relativa alla violazione del principio dell'anonimato – dal cui accoglimento deriverebbe il travolgimento dell'intera procedura concorsuale – la cui domanda non è stata proposta da parte ricorrente, il cui interesse risiede in un favorevole o comunque rinnovata valutazione della prova scritta sostenuta”.*
- *“si deduce la violazione del principio dell'anonimato del concorso, oltre che dell'articolo 14 comma 2 del d.p.r. numero 487 del 1994 che vieta l'apposizione di sottoscrizioni o altri contrassegni alle prove scritte. Al riguardo, la difesa del ricorrente allega diversi elaborati su cui apparirebbero segni distintivi, come numerazione delle pagine, frasi incongruenti e segni privi di senso se non interpretati come intenzionali segni di riconoscimento. La domanda di esclusione dei concorrenti controinteressati che avrebbero apposto i suddetti segni di esclusione, tuttavia, non è stata espressamente proposta nel ricorso. Ne deriva la inammissibilità del motivo, per carenza di interesse”.*

In tal senso, tuttavia, va rilevato che **nella pubblica udienza prevista per il 19 marzo p.v. presso il TAR Lazio** saranno in discussione ricorsi individuali e collettivi per i quali gli avvocati dei ricorrenti **hanno chiesto anche l'annullamento delle valutazioni favorevoli ai controinteressati e quello dell'intera procedura concorsuale** e non solo per la violazione della regola dell'anonimato!

In conclusione, in attesa di conoscere l'esito della valutazione attribuita agli elaborati dei candidati il cui ricorso è stato accolto, incassiamo con entusiasmo queste sentenze che **certificano le nostre ragioni** e che consideriamo un **punto fermo per la posizione dei 122 candidati** per i quali la commissione di verifica ha ritenuto errata l'applicazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice.

D'altra parte proprio queste sentenze confermano la bontà dell'attività della commissione di verifica della correttezza della procedura concorsuale che, avendo rilevato **violazione della par condicio** tra i candidati, aveva chiesto la **ricorrenza di TUTTI gli elaborati dei ricorrenti**. Alla luce di quanto sopra, pur nella piena consapevolezza che il percorso sarà ancora lungo e tortuoso, guardiamo con **estrema fiducia** anche alla possibilità per i candidati i cui ricorsi saranno respinti di **proporre un'eventuale appello al Consiglio di Stato**.

Il **#papocchio** c'è stato e indietro non si torna!

**#comevolevasidimostrare #ilmegliodevearrivare #nonsimollaniente!**